



LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP

via Pomposa, 43/A int. B
47924 Rimini (RN)
tel. 0541/1835500 - 4830898
fax 0541/480642
e-mail info@lostudiocommerciale.it
sito web: www.lostudiocommerciale.it

SERVIZIO CIRCOLARI

18/03/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTI

1 PREMESSA

Il Governo, per far fronte all'emergenza coronavirus, ha approvato il **decreto legge "Cura Italia"**. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020 al n. 70 della serie generale.

Di seguito si sintetizzano le disposizioni più significative.

2 SOSPENSIONE VERSAMENTI SCADUTI IL 16.03.2020

Tutti i versamenti fiscali e previdenziali scaduti il 16 marzo, **sono rinviati al 20 marzo per tutti i contribuenti.**

Per le **imprese** turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, è **prevista la sospensione fino al 31.05.2020** dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell'Iva di marzo 2020; a **prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni** di euro.

Per imprese, autonomi e professionisti con **attività non rientranti** tra quelle **precedentemente elencate** (in questo gruppo rientrano anche le attività di **commercio al dettaglio**), i versamenti previsti per il 16 marzo, sono rinviati al:

- **20 marzo** per i contribuenti con **ricavi superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta **2019**,
- **31 maggio per gli altri** contribuenti ovvero con ricavi non superiori a 2 milioni di euro.

Unicamente per il **saldo Iva 2019**, il cui termine ordinario è scaduto il 16 marzo, ma **che si può ancora pagare entro il 20.03**, viene prevista, per i **contribuenti** che **non beneficiano di alcuna sospensione**, la possibilità di **effettuare il versamento entro il 30.06.2020** con la **maggiorazione** dello **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.03.

Tale scadenza (30.6.2020) è ulteriormente differibile di 30 giorni (30.07.2020) maggiorando le somme (Iva più aumenti dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%.

3 VERSAMENTI SCADENTI DAL 08.03.2020 AL 31.03.2020

Sono **oggetto di sospensione** non soltanto i **versamenti dell'Iva**, delle **addizionali Irpef** e delle **ritenute alla fonte**, ma anche i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi dell'assicurazione obbligatoria**.

Per imprese, autonomi e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019

I versamenti sospesi, nel periodo in oggetto, dovranno essere effettuati:

- entro il **31.05.2020** in un'unica soluzione,
- **in 5 rate mensili**, sempre a **decorrere** dal mese di **maggio 2020** (per tale modalità di versamento si attendono chiarimenti).

Viene ulteriormente differito il periodo di sospensione dei versamenti dell'Iva, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali:

- **dal 2.3.2020 al 30.04.2020** per le **imprese turistico ricettive**, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, fermo restando che i **versamenti sospesi** dovranno essere **effettuati entro il 31 maggio 2020 oppure in 5 rate mensili**;
- **dal 2.3.2020 al 31.05.2020** per le **società sportive**, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, che dovranno provvedere al versamento entro il **entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno**.

In relazione alla **sospensione** fino al 30 aprile 2020 dei **versamenti contributivi** concessa ai **predetti soggetti** si rende necessaria una precisazione, alla luce delle indicazioni fornite nella **circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37**. L'indicazione operativa, fornita dall'Istituto può essere tradotta operativamente come segue, **se un datore di lavoro ha erogato a febbraio 2020 remunerazioni sulle quali ha operato anche la trattenuta dei contributi a carico del lavoratore**, oltre che quella a carico proprio nonché delle ritenute fiscali, **dovrà versare "regolarmente" alla scadenza (traslata per tutti dal 16 al 20 marzo) i contributi corrispondenti alla quota** a carico del lavoratore anche se, per la quota a proprio carico nonché per le ritenute fiscali, potrà invece sospendere i versamenti, perché riconducibile a una delle categorie di attività indicate ai punti precedenti. **(VALUTARE SE INDICARLO)**

4 RITENUTE SUI COMPENSI PERCEPITI FINO AL 31.03.2020

Per i **contribuenti** con **ricavi** o **compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta **2019**, i ricavi e i **compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto**, da parte del sostituto d'imposta. L'attuale formulazione della norma, prevede che per usufruire della presente opzione si verifichino 2 condizioni:

- a) nel mese di febbraio non sono state sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato,

b) sia rilasciata un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi di quanto previsto dal co. 6, dell'art. 59, D.L. 17/2020.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto dovrà essere **versato** in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5 SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DAL 08.03.2020 AL 31.05.2020

Per tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali vengono sospesi tutti gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, in scadenza nel periodo indicato.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni

6 SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO SCADENTI DAL 08.03.2020 AL 31.05.2020

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo in oggetto relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento** esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento** esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- **la rata della "rottamazione ter"** scaduta il 28 febbraio 2020;
- **la rata del "saldo e stralcio"** in scadenza il 31 marzo.

Si precisa che **non è prevista nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati**, quindi, **non sono previste sospensioni** per **avvisi bonari**, **avvisi di accertamento** in tema di **registro**, **avvisi di liquidazione**, **avvisi di recupero dei crediti d'imposta**, **rate da dilazione dei ruoli** scadenti nel periodo considerato.

7 ALTRE MISURE

Fatturazione elettronica

Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti.

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello

Sono **sospesi** dal **08.03.2020** al **31.05.2020** i termini delle attività di **liquidazione accertamento, controllo, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, per il medesimo periodo, i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti

È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**.

Detrazione erogazioni liberali

Le **erogazioni liberali in denaro** volte a **finanziare** gli **interventi** in materia di **contenimento e gestione** dell'emergenza **Coronavirus** sono **detraibili** dal reddito delle **persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.

È riconosciuta un'**indennità una tantum**, per il **mese di marzo**, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, agli **operai agricoli** a tempo determinato e ai **lavoratori dello spettacolo**.

Sono quindi esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Paventata la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

Sospensione udienze e differimento dei termini

Sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Sospensione mutui sulla prima casa per i titolari di partita iva

È riconosciuta la possibilità, **per i titolari di partita iva** di chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro **presentazione** di apposita **autocertificazione** attestante la **perdita**, in un **trimestre successivo al 21 febbraio 2020**, di **oltre il 33% del proprio fatturato** rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi

Il **pagamento delle rate dei prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.**

La **data di restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** dovrà essere **rinvitata fino a quest'ultima data**.

Le **linee di credito accordate "sino a revoca"** e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati fino al 30 settembre**.

Differimento termini approvazione bilancio

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Nelle **Spa, Srl, Sapa e società cooperative** è **possibile** prevedere che i **soci intervengano** in assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione**, anche in deroga alle disposizioni statutarie. **Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo**.

Nelle **Srl** è possibile ricorrere al **voto espresso mediante consultazione scritta** o al consenso espresso per iscritto.

ADEMPIMENTI SOSPESI	Adempimenti tributari dal 8.03.2020 al 31.05.2020		
	Scadenza originaria	NUOVA	
Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019)	30/04/2020	30/06/2020	
Mod. TR del 1° trimestre 2020	30/04/2020		
Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020	30/04/2020		
Modd. INTRASTAT (mensile o trimestrale)	25 del mese/trim. success.		
Presentazione del Modello EAS delle associazioni	31/03/2020 o entro 60 gg		
Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020	31/03/2020		
Mod. CUPE	31/03/2020		
Variazione dati Iva	entro 30 gg		
Istanza Caro gasolio 1° trimestre 2020	30/04/2020		
Mod. SSP delle strutture sanitarie private	30/04/2020		
MOD. CU 2020	In generale	09/03/2020	31/03/2020
	Con dati non dichiarabili in 770	02/11/2020	
Consegna Mod. CU (sintetico ai percipienti)		31/03/2020	

Tabella sinottica

Allegiamo anche il modulo di autodichiarazione aggiornato che può interessare chi ha bisogno di effettuare spostamenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP

Il sottoscritto _____ nato il _____ a

residente in _____ via _____

identificato mezzo _____ nr. _____, rilasciato/a

il _____, utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui al combinato disposto dell'**art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** concernenti **lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena** e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2,** del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* dell' 8 marzo 2020 **in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento** (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che:

(LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia